

**DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2015  
639/2015/E/EEL**

**INTIMAZIONE AD AMET S.P.A., IN RELAZIONE ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI  
MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 dicembre 2015

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e in particolare l'articolo 2, comma 12, lettere c), g), h) e n) e comma 20, lettere a), c) e d), (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento" (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e, in particolare, l'Allegato B alla suddetta delibera, recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica" (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2013, 475/2013/E/eel (di seguito: deliberazione 475/2013/E/eel), recante "Avvio di un'istruttoria conoscitiva relativa all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica";
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2013, 542/2013/E/com, recante "Avvio di un'indagine conoscitiva in materia di fatturazione delle forniture di energia elettrica e di gas naturale ai clienti di piccole dimensioni";
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2014, 239/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 239/2014/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2014, 469/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 469/2014/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2014, 470/2014/E/com (di seguito: deliberazione 470/2014/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2014, 595/2014/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2015, 345/2015/E/eel (di seguito: deliberazione 345/2015/E/eel) di decisione del reclamo presentato da Repower Italia Vendita S.p.a. nei confronti di Amet S.p.a.(di seguito: Amet o impresa distributrice);
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2015, 413/2015/E/eel, di chiusura dell’indagine conoscitiva relativa all’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica (di seguito: deliberazione 413/2015/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2015, 440/2015/E/com, di chiusura dell’indagine conoscitiva in materia di fatturazione delle forniture di energia elettrica e gas naturale ai clienti di piccole dimensioni;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 6 agosto 2015, 416/2015/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 24 settembre 2015, 446/2015/R/eel;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 17 novembre 2015, 544/2015/R/eel;
- la nota di Amet S.p.a. del 28 aprile 2015 (prot. Autorità n. 13987 del 30 aprile 2015);
- la segnalazione di Terna S.p.a. del 29 maggio 2015 (prot. Autorità n. 17035 del 29 maggio 2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 475/2013/E/eel, l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva finalizzata a verificare le condizioni di erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica, anche con riferimento alla trasmissione dei dati di misura, sia in relazione alla misura dell’energia elettrica prelevata da parte dei clienti finali, sia in relazione alla misura dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione distribuita;
- nell’ambito della suddetta indagine, l’Autorità ha effettuato otto verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici, ai sensi delle deliberazioni 239/2014/E/eel e 469/2014/E/eel;
- i risultati dell’indagine conoscitiva sono riportati nel documento recante *“Resoconto dell’indagine conoscitiva relativa all’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica avviata con deliberazione 475/2013/E/eel”*, che costituisce l’Allegato A alla deliberazione 413/2015/E/eel;
- l’Autorità, con la stessa deliberazione 413/2015/E/eel, ha stabilito che le risultanze dell’indagine conoscitiva avrebbero costituito la base per successivi provvedimenti di competenza, anche di natura prescrittiva, finalizzati appunto a porre rimedio alle criticità riscontrate;
- la verifica ispettiva, condotta nei confronti di Amet, ha consentito di riscontrare una situazione critica relativa all’acquisizione dei dati di misura e alla trasmissione degli stessi agli utenti del trasporto e al Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.a.;
- in particolare, l’impresa distributrice ha evidenziato di non essere in grado di acquisire da remoto le misure di circa il 10% dei punti di prelievo e della quasi

totalità dei punti di immissione e di produzione. Numerosi misuratori elettronici risultano sistematicamente non raggiungibili in tele-lettura a causa del malfunzionamento di doppi concentratori in alcune cabine secondarie, su cui l'impresa distributrice non è intervenuta;

- inoltre, sono state rilevate carenze organizzative nel trasferimento dei dati di misura acquisiti sul campo nel sistema di fatturazione, che hanno comportato ritardi nell'invio dei dati di misura ai soggetti interessati;
- gli elementi a disposizione dell'Autorità mostrano come almeno talune delle criticità di cui sopra abbiano prodotto effetti anche in periodi successivi alla data di effettuazione della verifica ispettiva;
- per esempio, tre delle otto imprese esercenti la vendita destinatarie delle verifiche ispettive svolte ai sensi della deliberazione 470/2014/E/com hanno segnalato ritardi e inadempienze, da parte di Amet, nell'invio dei dati di misura;
- Terna S.p.a. ha segnalato, all'Autorità, in data 29 maggio 2015 (prot. Autorità n. 17035), l'inadempimento di Amet agli obblighi informativi:
  - a) previsti dall'articolo 38, comma 1, lettere a) e b), con riferimento ad alcuni mesi di competenza del 2014, nonché ai mesi di marzo, aprile, luglio e agosto del 2015;
  - b) previsti dall'articolo 38, comma 3, e dall'articolo 70 del TIS, con riferimento all'anno di competenza 2014;
- infine, con la deliberazione 345/2015/E/eel l'Autorità, su reclamo di Repower Italia Vendita S.p.a., ha accertato, sia pure con esclusivo riferimento ai rapporti tra Amet e il reclamante, il mancato rispetto, da parte dell'impresa distributrice, degli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto di cui all'articolo 18 del TIME.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con nota del 28 aprile 2015, Amet ha comunicato di aver avviato la procedura per l'approvvigionamento del *software* commerciale necessario per adempiere ai propri obblighi informativi; tale iniziativa non è tuttavia idonea al completo superamento delle criticità evidenziate, che hanno riflessi sulla corretta esecuzione dei contratti di compravendita e di incentivazione di energia elettrica da parte degli utenti connessi alla rete dell'impresa distributrice.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in considerazione del fatto che Amet ha dimostrato di aver avviato attività propedeutiche al corretto adempimento dei propri obblighi informativi, intimare alla società la celere implementazione di ogni intervento necessario per l'efficace adempimento del servizio di misura dell'energia elettrica, a garanzia dei diritti degli utenti e dei consumatori connessi alla rete dell'impresa distributrice;
- prevedere, in particolare, che Amet adegui la propria organizzazione aziendale, con l'obiettivo di effettuare correttamente il trasferimento, nel proprio sistema di

fatturazione, dei dati di misura, in tempo utile a rispettare le scadenze di invio dei suddetti dati ai soggetti interessati, ponendo in atto almeno le seguenti attività:

- a) effettuare, entro sei mesi dalla notifica del presente provvedimento, l'intervento tecnico finalizzato al ripristino della funzionalità di tutti i concentratori installati nelle cabine secondarie;
- b) approvvigionarsi e mettere in servizio un *software* commerciale adeguato all'adempimento dei propri obblighi informativi, entro dodici mesi dalla notifica del presente provvedimento;
- prevedere che Amet invii alla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità, entro il 30 giugno 2016, una relazione sugli interventi programmati e messi in atto al fine di raggiungere gli obiettivi precedentemente delineati;
- prevedere una successiva verifica ispettiva, finalizzata ad accertare l'ottemperanza di Amet alla presente intimazione;
- prospettare, sin d'ora, che, in caso di mancato seguito a quanto intimato, l'Autorità avvii un procedimento per l'adozione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

## **DELIBERA**

1. di intimare, ad Amet, di adeguare la propria organizzazione, con l'obiettivo di effettuare il trasferimento, nel proprio sistema di fatturazione, dei dati di misura acquisiti, in maniera corretta e in tempo utile a rispettare le scadenze di invio prescritte dalla regolazione dell'Autorità, ponendo in essere almeno le seguenti azioni, entro i termini di seguito indicati:
  - a) effettuare, entro sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, l'intervento tecnico finalizzato al ripristino della funzionalità di tutti i concentratori installati nelle cabine secondarie;
  - b) approvvigionare e mettere in servizio, entro dodici mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, un *software* commerciale adeguato all'adempimento dei propri obblighi informativi;
2. di prescrivere che Amet invii alla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità, entro il 30 giugno 2016, una relazione sugli interventi programmati e messi in atto al fine di raggiungere l'obiettivo di cui al punto 1;
3. di dare mandato alla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli di verificare l'ottemperanza di Amet alle prescrizioni di cui al punto 1;
4. di prevedere che, in caso di mancata ottemperanza all'intimazione di cui al punto 1, l'Autorità avvii un procedimento per l'adozione, nei confronti di Amet di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95;
5. di trasmettere la presente deliberazione ad AmetS.p.a., piazza Plebiscito 20, 76125 Trani (BT);

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

21 dicembre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*